

TI_GERICHTE 15.1995.00095 vom 9. Juni 1993

TI Tribunale d'appello, 1993-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00095_d19930609

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00095 du 9 juin 1993

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00095 del 9 giugno 1993

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 41 cpv. 1 LEF). L'esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d'escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (art. 41 cpv. 1 LEF; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 32 m. 8 e rif. ivi). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare (DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15) nelle ipotesi seguenti: a) omettendo di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59); b) concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133); c) pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15).

E. 2

Con contratto 7 maggio 1993 il _____, consolidando parzialmente in mutuo ipotecario fisso un precedente credito in conto costruzione di Fr. 18'000'000.--, ha concesso al _____ un mutuo di Fr. 5'000'000.-- garantito dalla "dazione a pegno di cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 23'171'000.--, gravanti in primo rango le singole PPP, fondo base part. n. _____ RFD di _____, di sua proprietà, a norma degli atti di pegno che vorrà cortesemente ritornarci debitamente firmati nonché di quelli già firmatici il 28.8.1992".

E. 3

Nel caso di specie il reclamante, sottoscrivendo gli atti di pegno speciale 28 agosto 1992 (10), 28 maggio 1993 (2) e 16 novembre 1993 (1) ha conferito alla banca la facoltà di "procedere in via esecutiva ordinaria, senza prima dover procedere mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale". Con siffatta pattuizione il reclamante ha espressamente rinunciato al beneficio dell'escussione reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn, op. cit., § 32 m. 15). Legittima è quindi stata, in principio, la scelta operata dal CS di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore.

E. 4

a) Con la replica il _____ ha asseverato di aver aderito alla richiesta di sottoscrizione degli atti di pegno speciale in oggetto dopo che il 9 giugno 1993 si era incontrato con i responsabili del _____ che gli avevano verbalmente assicurato che non è prassi della banca “di attivare procedimenti esecutivi ordinari qualora il credito fosse stato disdetto e il debitore si fosse trovato in mora del pagamento”. b) L’allegazione del reclamante, non contestata dalla banca, non è atta a far risorgere a favore del debitore il beneficio dell’esecuzione reale, a cui ha espressamente rinunciato con la sottoscrizione degli atti pegno. Infatti, come risulta anche dagli scritti 18 giugno rispett.

E. 7

luglio 1993, prodotti dal reclamante quali doc. 2 e 3 dell’allegato di replica, nella riunione del 9 giugno 1993 la banca si è limitata ad illustrare al reclamante quale era il modo abituale di procedere dell’istituto contro il debitore inadempiente, senza rinunciare alla facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno. Siffatta conclusione è peraltro confermata dal reclamante medesimo nell’allegato di replica, laddove rileva che i responsabili dell’istituto di credito gli hanno detto che “non sarebbe stato possibile prendere in considerazione il consolidamento del credito di costruzione qualora egli avesse sollevato la benché minima contestazione in ordine alle condizioni generali”. 5. Il reclamante chiede l’audizione testimoniale del direttore del _____, con il quale, unitamente al suo legale, ha discusso, il 9 giugno 1993, delle “modalità di esecuzione che avrebbero potuto essere avviate dalla banca”. Con l’assunzione del teste _____ il reclamante vuole dimostrare che in occasione dell’incontro del 9 giugno 1993 gli “è stato verbalmente assicurato che non è prassi del _____ di attivare procedimenti esecutivi ordinari”. Per le considerazioni espresse sub 4 b) l’audizione testimoniale del direttor _____ non potrebbe mutare l’esito del gravame. Ne consegue che si prescinde dal sentirlo quale teste. 6. Il reclamo va pertanto respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 41 cpv. 1 e 151 ss. LEF PRONUNCIA: 1. Il reclamo 6 aprile 1995 del _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria